



UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA.
----------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze per determinazione del Presidente, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	P	RUGOLO GINO	P
DAL MORO ALESSIO	P	CORTESIA MICHELE	P
CORONA ANTONIO ANGELO	P	MARIN PATRIZIO	A
RAMPIN ANNALISA	P	TORRESAN ADRIANO	P
BORTOLAZZO FRANCO	P	MARES PAOLO	P
CUNIAL NICO	P	PERIZZOLO CHRISTIAN	A
FAVERO VALERIO	P	FERRARI LUCIANO	P
ZULIAN LUCIANO	P	ZULIAN MARTA	P
DE PAOLI GIANNI	A	DE PAOLI RODOLFO	A

Risultano presenti n. **14** e assenti n. **4**.

Partecipa alla seduta il sig. **ALVINO GIOVANNI** - Segretario.

Il sig. **RAMPIN ANNALISA** in qualità di **PRESIDENTE**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

PREMESSO che:

- a seguito della L.R. 40 del 28.09.2012 "*Norme in materia di Unioni Montane*", la Regione Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni montani, prevedendo la trasformazione delle comunità montane in Unioni Montane, e a seguito di questo, il Consiglio dell'Unione Montana del Grappa ha approvato il nuovo Statuto con deliberazione n. 3 del 15.01.2015 e nella stessa seduta ha eletto il Presidente costituendo formalmente l'attuale Unione Montana del Grappa che è subentrata nelle funzioni alla Comunità Montana del Grappa;
- la mission istituzionale dell'Unione Montana del Grappa è quello di essere contenitore dei servizi dei Comuni aderenti, in attuazione di quanto prevede la normativa introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 135/2012, che obbliga "*lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per quelli che appartengono o sono appartenuti a Comunità montane*";
- la funzione fondamentale di "*polizia municipale e polizia amministrativa locale*" è svolta sotto forma di "*Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa*", attraverso una "*Convenzione*", ex art. 5, della L.R. n. 18, del 27 aprile 2012, tra i comuni di Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve del Grappa, Possagno e l'Unione Montana del Grappa, ente capofila, come da Delibera di Consiglio UMG n. 8 del 28.09.2020 e la successiva D.C.C. nr. 29 del 14.10.2020, con cui il comune di Cavaso del Tomba approvava integralmente lo schema di convenzione di cui alla D.C.U. nr. 8 del 28.09.2020 dell'Unione Montana del Grappa, destinando anch'esso il servizio di polizia locale alla gestione associata;
- che le Unioni Montane, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli Enti Locali;
- che tra le predette materie rientrano le norme finalizzate a disciplinare l'ordinata e civile convivenza della comunità locale, a sviluppare l'attitudine civica e a prevenire situazioni di pregiudizio per i cittadini;

RILEVATO che nell'ambito della normativa regionale, i Comuni hanno avviato quindi l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, entro il termine indicato dalla stessa normativa;

RITENUTO che:

- avendo concordato di gestire le funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale tramite l'Unione Montana del Grappa, si rende necessario approvare un regolamento per la definizione delle modalità di gestione di tali funzioni;
- pertanto, sia necessario provvedere all'adozione di un regolamento comunale in linea con le moderne esigenze di Polizia Locale, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, valutata anche la mancanza di idoneo atto comparativo in vigore;

CONSIDERATO che:

- lo scopo fondamentale o la finalità, della gestione associata del servizio in parola, è quello di realizzare la gestione integrata della sopraddezza funzione, come definita dalla legislazione nazionale e regionale, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale degli Enti associati, uniformandone comportamenti e metodologie d'intervento sull'intero territorio dei Comuni interessati, in un'ottica di sviluppo della qualità, efficacia ed efficienza delle azioni in favore dei cittadini;
- nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza;
- non tutti i Comuni componenti l'Unione Montana del Grappa sono dotati di un Regolamento di Polizia Locale che disciplini lo svolgimento del servizio da parte di personale dotato di

armamento, rendendosi così necessario uniformare l'attuale disciplina in tutto il territorio dell'Unione;

- altresì, sia utile, per esigenze di compilazione sistematica, articolare il regolamento di Polizia Locale in titoli ed articoli, come risultanti dal testo allegato alla presente proposta di deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

ATTESA la competenza del Consiglio dell'Unione Montana a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI & VISTE

- la proposta formulata dal Comandante del Servizio di Polizia Locale
- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- la normativa introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
- l'allegata proposta di regolamento di polizia locale, già condiviso con le amministrazioni interessate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo Statuto dell'Unione Montana del Grappa e s.m.i.;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alle regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso;

Quindi, in assenza di interventi, su proposta del Presidente, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti nr. 14;

Consiglieri votanti nr. 14;

Consiglieri favorevoli nr. 11;

Consiglieri contrari nr. ---;

Consiglieri astenuti nr. 3; (Dal Moro, Dall'Agnol, Corona);

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario;

DELIBERA

- 1) di **RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di **APPROVARE**, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il Regolamento di Polizia Locale;
- 3) di **COMUNICARE** la presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e per il suo tramite al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della L. 7 marzo 1986, n. 65;
- 4) di **DEPOSITARE** il presente atto presso l'ufficio segreteria e pubblicato nel sito istituzionale dell'Unione Montana del Grappa, affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
- 5) di **DEMANDARE** al responsabile di settore ogni adempimento inerente e conseguente al presente provvedimento.

Quindi, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

- voti favorevoli: nr. 14;
- voti contrari: nr. ---;
- astenuti: nr. ---;

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza dell'argomento da approvare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to RAMPIN ANNALISA

IL SEGRETARIO
f.to ALVINO GIOVANNI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione

- ai sensi dell'art. 124, comma 2° del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-02-2021
- viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. in data , ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Zanchetta Anita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 12-02-2021 ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs 18.08.2000, n 267.

Addì, 13-02-2021

IL SEGRETARIO
f.to ALVINO GIOVANNI

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 — Servizio di Polizia Locale
- Art. 2 — Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale
- Art. 3 — Funzioni degli appartenenti al Servizio
- Art. 4 — Ordinamento strutturale del Servizio

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 5 — Rapporto gerarchico
- Art. 6 — Compiti del Comandante
- Art. 7 — Compiti degli Operatori
- Art. 8 — Qualifiche degli appartenenti al servizio

TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 9 — Modalità particolari di accesso al Servizio
- Art. 10 — Formazione
- Art. 11 — Accertamenti sanitari preventivi e periodici

TITOLO IV UNIFORMI, ARMA E DOTAZIONE

- Art. 12 — Uniforme di servizio
- Art. 13 — Gradi e distintivi
- Art. 14 — Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 15 — Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 16 — Tessera di servizio di riconoscimento

TITOLO V SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 17 — Natura e finalità generali del Servizio
- Art. 18 — Servizi a bordo di veicoli
- Art. 19 — Collegamento dei servizi via radio/cellulare
- Art. 20 — Servizi interni
- Art. 21 — Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 22 — Ordine di servizio
- Art. 23 — Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- Art. 24 — Efficacia dei servizi

TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 25 — Assegnazione e impiego del personale
- Art. 26 — Guida dei veicoli ed uso degli strumenti in dotazione
- Art. 27 — Orario di lavoro
- Art. 28 — Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie
- Art. 29 — Mobilitazione dei servizi
- Art. 30 — Reperibilità degli Appartenenti al Servizio

TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 31 — Norme generali: doveri e divieti
- Art. 32 — Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 33 — Rapporti interni al servizio
- Art. 34 — Comportamento in pubblico
- Art. 35 — Salute

TITOLO VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 36 — Norme disciplinari
- Art. 37 — Casi di assenza dal Servizio
- Art. 38 — Accertamenti sanitari
- Art. 39 — Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio
- Art. 40 — Trattamento economico

TITOLO IX
ARMAMENTO

- Art. 41 — Generalità
- Art. 42 — Armi in dotazione
- Art. 43 — Assegnazione dell'arma
- Art. 44 — Servizi da svolgersi con arma in via continuativa
- Art. 45 — Servizi da svolgersi occasionalmente con armi
- Art. 46 — Istituzione dell'armeria
- Art. 47 — Obblighi dell'assegnatario
- Art. 48 — Deposito temporaneo dell'arma assegnata
- Art. 49 — Rinvio a norme di legge e di regolamento

TITOLO X
NORME TRANSITORI FINALI

- Art. 50 — Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune
- Art. 51 — Rinvio a disposizioni generali
- Art. 52 — Gestione associata del Servizio di Polizia Locale
- Art. 53 — Disposizioni in materia di Privacy
- Art. 54 — Controversie
- Art. 55 — Applicazione

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1

Servizio di Polizia Locale

1. L'Unione Montana del Grappa ed i Comuni di Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve del Grappa, Possagno, istituiscono il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, ai sensi della Legge n. 65/1986 e della normativa della Regione Veneto vigente.

Art. 2

Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

1. L'Ente Capo Convenzione, è individuato nell'Unione Montana del Grappa.
2. La sede del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa è situata nel Comune di Pieve del Grappa. Tutto il personale viene comandato presso la sede individuata. Il Comandante, in relazione all'organizzazione e alle esigenze operative, definisce nel dettaglio le unità operative;
3. Al Presidente dell'Unione Montana del Grappa, competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al Comandante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del Comandante, questi è responsabile verso il Presidente dell'Unione Montana del Grappa, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.
5. Il Comando del servizio di Polizia Locale associato è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.
6. Il personale di Polizia Locale non può essere impiegato in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti d'istituto propri della Polizia Locale.
7. Il distacco o il comando del personale del Servizio di Polizia Locale presso altri uffici o servizi dei Comuni è consentito solo ed esclusivamente quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In nessun caso il distacco o il comando dovranno pregiudicare l'espletamento del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa a causa di scarsità di personale od inefficienze organizzative. Il distacco o il comando vengono autorizzati previo nulla-osta del Comandante, sentito il Presidente dell'Unione Montana ed il Sindaco del Comune che richiede il distacco o il comando.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa svolgono le funzioni previste da Leggi Nazionali, Regionali e da Regolamenti Regionali e Comunali, in particolare:
 - a) nell'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di Leggi, Regolamenti, provvedimenti Statali, Regionali e Locali;
 - b) nello svolgimento dell'attività di Polizia Giudiziaria, il Comandante del Servizio associato, assicura lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri Comandi di Polizia Locale che con le forze di Polizia dello Stato;
 - c) nell'ambito delle funzioni di Polizia Stradale, espletano i servizi negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalle Leggi;

- d) nell'esercizio delle funzioni di ausiliario di Pubblica Sicurezza, previste dalle normative Statali, la Polizia Locale pone il presidio del territorio fra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento;
- e) effettuano i servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e di manifestazioni cittadine e, all'occorrenza di scorta al gonfalone.
- f) svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che le Amministrazioni Comunali ritenessero di attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo, nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, è inserito nell'ambito del Settore Polizia Locale e Sicurezza del territorio.
2. Le direttive rese dal Dirigente o dal Segretario incaricato dell'Unione Montana del Grappa non possono attenersi ad aspetti tecnici-operativi, come indicato dall'art. 2 della Legge 65/1986, riservati esclusivamente al Presidente dell'Unione Montana del Grappa o all'Assessore da lui delegato; si evidenzia pertanto la diretta dipendenza funzionale del Comandante del Servizio associato dal Presidente dell'Unione Montana del Grappa o suo delegato.
3. La conferenza dei Sindaci elabora indirizzi e direttive generali. Il Presidente dell'Unione Montana del Grappa trasmette a sua volta tali direttive al Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa per i relativi adempimenti.
4. Al Comandante devono essere trasmesse tutte le istanze, atti e segnalazioni e le richieste di intervento.

TITOLO II

FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal Comandante.
2. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio stesso.
3. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale assegnato.
4. L'ordine di subordinazione gerarchica è stabilito in base al grado ricoperto, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso, a parità di anzianità di grado e servizio, dall'anzianità anagrafica.

Art. 6

Compiti del Comandante

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e ne risponde al Presidente dell'Unione Montana del Grappa.
2. Al Comandante, compete:
 - a) il comando e la direzione del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa ed è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Servizio, nei confronti della Conferenza dei Sindaci;
 - b) l'organizzazione e la gestione del Servizio, nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse personali e strumentali assegnate;
 - c) l'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esatta esecuzione;
 - d) la vigilanza sulla condotta degli addetti, promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività;
 - e) la comunicazione al Presidente dell'Unione Montana del Grappa o suo delegato, di tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessaria per le conseguenti scelte e/o determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
 - f) l'attuazione del raccordo fra gli apparati organizzativi ed amministrativi del Servizio con gli organi istituzionali dei Comuni e con le altre strutture degli Enti convenzionati, allo scopo di garantire reciproca integrazione e la complessiva coerenza dell'azione del Servizio. Provvede alla trasmissione tempestiva degli atti di accertamento alle strutture competenti degli Enti Convenzionati.
3. Inoltre il Comandante:
 - a) cura personalmente il coordinamento delle relazioni infrastrutturali esterne attraverso i rapporti fra il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa e l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e le altre Autorità Amministrative;
 - b) è responsabile dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati sugli indirizzi dati dalla Conferenza dei Sindaci;
 - c) emana disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio intercomunale; è responsabile delle attività svolte e della corretta esecuzione delle direttive impartite;
 - d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio intercomunale;

- e) verifica il coordinamento da parte degli appartenenti al Servizio Intercomunale con il personale esterno di P.L. (se presente o previsto), Protezione Civile o altre Associazioni.

Art. 7

Compiti degli Operatori

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nell'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.
2. Gli Operatori devono eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici nel limite del loro stato giuridico e delle leggi. L'Operatore non deve eseguire l'ordine imposto quando l'atto sia palesemente vietato dalle Leggi o costituisca manifestato reato.
3. Rientra nei doveri d'ufficio:
 - a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le disposizioni di Legge, i Regolamenti, le Ordinanze e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
 - b) accertare e contestare le violazioni amministrative e penali nei modi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti e redige i relativi rapporti;
 - c) fare riferimento, nel contestare le violazioni, alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti;
 - d) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
 - e) informare tempestivamente il Comandante, degli atti da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
 - f) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
 - g) compilare il rapporto giornaliero di servizio dell'attività svolta, da trasmettere al Comandante;
 - h) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, organizzati direttamente dall'Unione Montana del Grappa oppure da questi ritenuti necessari e/o opportuni;
 - i) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dai Comuni convenzionati;
 - j) mantenere il segreto d'ufficio circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio;
 - k) mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione";
 - l) attendere a compiti e servizi interni d'istituto e amministrativi, in base alle disposizioni impartite dal Comandante.

Art. 8

Qualifiche degli appartenenti al servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa è costituito, a seconda della composizione dell'organico, dalle seguenti figure professionali ove esistenti:
 - a) Responsabile del Servizio (Comandante);
 - b) Ufficiali;
 - c) Agenti;
2. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa può avvalersi anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche interne ed inerenti la struttura del Servizio stesso.
3. Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalle Leggi, riveste la qualifica di:

- a) Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria (a norma dell'art. 5 della Legge 65/86 e dell'art. 27 della Legge 157/92 e dall'art. 57 comma 11⁰) e 111⁰) del Codice di Procedura Penale e ss.mm.;
 - b) Agente ausiliario di Pubblica Sicurezza, per quanto previsto dalle Leggi, previo conferimento della suddetta qualifica da parte del Prefetto con apposito Decreto, a tale proposito portano l'arma su tutto il territorio dei Comuni associati;
 - c) Agente di Polizia Stradale (a norma dell'art. 12 comma 11⁰) del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive integrazioni e modificazioni (Codice della Strada);
 - d) Pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del Codice Penale e ss.mm.;
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i requisiti prescritti per svolgere le funzioni vengano meno, il dipendente verrà adibito ad altra mansione compatibile;
5. La qualifica di cui ai punti a), b), c), ha carattere permanente in relazione al servizio attivo presso il Servizio.
6. Vice Comandante.

Qualora istituito coadiuva il Comandante specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati. Egli deve, in modo particolare:

- a) sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando, prontamente, al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- b) curare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- c) sostituire il Comandante in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di assenza temporanea del Vice Comandante, il medesimo è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal dipendente indicato espressamente dal Comandante secondo principi di equità e quindi a rotazione affinché ogni addetto eserciti nel tempo la funzione.

7. Compiti degli Ufficiali

L'Ufficiale è addetto al coordinamento ed al controllo degli Agenti addetti ai servizi interni ed esterni, curando che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute, controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati ed ogni altro incarico loro affidato dal Comandante.

8. Compiti degli Agenti

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui sono muniti per l'esecuzione degli interventi.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9

Modalità particolari di accesso al Servizio

1. Ai fini della copertura di posti di Ufficiale e Agente di Polizia Locale, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati nel rispetto della contrattazione collettiva, dai rispettivi Regolamenti dei Comuni convenzionati, adottati conformemente alle disposizioni di Leggi nazionali e Regionali in materia.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte del medico del lavoro o eventualmente dalla Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio.
3. Nell'organizzazione del Servizio, ivi compresa la formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge n. 903 del 09/12/1977 e nella Legge n. 125 del 10/04/1991.
4. Ai fini della nomina in ruolo, informa il giudizio relativo al periodo di prova.
5. Durante il periodo di prova, il personale vincitore del concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Art. 10

Formazione

1. L'Unione Montana Capo Convenzione programma e coordina iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e dei dipendenti.
2. Il Presidente dell'Unione Montana del Grappa, sentita la Conferenza dei Sindaci ed il Comandante, indica le modalità secondo cui il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la formazione culturale e professionale.
3. Per agevolare la conoscenza delle disposizioni di Legge e dei Regolamenti riguardanti l'attività svolta dal Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa per l'aggiornamento e la formazione professionale e per uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Comandante cura la redazione di manuali operativi, circolari, prontuari, raccolte normative per il proprio utilizzo e per il personale volontario.
4. Formazione e aggiornamento devono essere garantiti periodicamente con la partecipazione a corsi, convegni e conferenze, sia interni che esterni, per la conoscenza delle nuove disposizioni di Legge, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro, su disposizione del Comandante.
5. L'aggiornamento professionale deve favorire la flessibilità operativa in tutte le materie e le attività di competenza al Servizio.
6. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa può chiedere di avvalersi di collaborazione con strutture dell'Ente competenti in materia, per organizzare e svolgere corsi.

Art. 11

Accertamenti sanitari preventivi e periodici

1. La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, è obbligatoria ed è effettuata dal medico competente ed è a carico di ogni singolo Ente da cui l'Operatore dipende.
2. Essa comprende:
 - a) accertamenti preventivi, all'atto dell'assunzione, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione specifica;

- b) accertamenti annuali, per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità fisica e psicoattitudinale, alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.
 4. Anche al di fuori delle scadenze periodiche, l'appartenente al Servizio di Polizia Locale può chiedere di essere sottoposto a visita medica, qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all'attività professionale.
 5. Analogamente la richiesta di visita può essere presentata al Servizio, personalmente dal Comandante, qualora ne ravvisi la necessità.

TITOLO IV

UNIFORMI, GRADI, ARMI E DOTAZIONE

Art. 12

Uniforme di Servizio

1. La divisa degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, con il relativo equipaggiamento deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli Operatori.
2. L'Unione Montana capo convenzione del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
3. Le caratteristiche delle uniformi sono rese analoghe e pertinenti a quelle determinate dai Regolamenti della Regione Veneto. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme. Sono autorizzati distintivi che siano previsti dalla normativa regionale oltre ad eventuali distintivi per riconoscimenti a seguito di segnalazioni particolari per dipendenti che si siano distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.
4. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa associato di apporre modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 13

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio Intercomunale sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente ai Regolamenti adottati dalla Regione Veneto. I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nei predetti Regolamenti, che ne stabiliscono anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano;
2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Servizio, le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze rilasciate e/o riconosciute dallo Stato Italiano, dalla Regione Veneto e dai Comuni convenzionati.
3. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente dell'Unione Montana del Grappa o dall'Assessore da Lui delegato, previo nulla-osta del Comandante.

Art. 14

Strumenti di autotutela e mezzi in dotazione

1. Gli Operatori di Polizia Locale possono essere dotati (oltre all'arma d'ordinanza assegnata a seguito di conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza rilasciato dalla Prefettura di Treviso e Decreto di assegnazione da parte del Sindaco del comune del quale è dipendente) di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti.
2. Nei servizi con abiti civili gli strumenti di autotutela di cui al punto precedente, devono essere occultati.
3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto;
4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al regolamento della Regione Veneto vigente;
5. Le attività di Polizia Locale sono svolte anche con l'utilizzo di mezzi di trasporto, ad uso esclusivo degli appartenenti al servizio di Polizia locale, le cui dotazioni tecniche e strumenti sono disciplinati dal Regolamento della regione Veneto vigente;

6. I veicoli assegnati in dotazione, contrassegnati secondo la normativa regionale vigente in materia di Polizia Locale, devono essere utilizzati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite;
7. E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi e strumenti in dotazione a persone estranee al Servizio ed apportare agli stessi, se non autorizzati, qualsiasi modificazione;
8. I veicoli di servizio, devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati anche al conducente;
9. E' compito dell'Operatore cui è assegnato il veicolo, curarne la custodia e la normale manutenzione, con responsabilità per danni e guasti causati da dolo o colpa. Il Comandante, annota su apposito registro, periodicamente, le manutenzioni eseguite sui mezzi in dotazione.
10. Quando le necessità lo richiedono, potranno essere utilizzati i segnali distintivi, acustici e visivi previsti per i servizi urgenti d'istituto ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
11. I veicoli devono essere custoditi di norma nelle rimesse di proprietà o in disponibilità dell'Unione Montana del Grappa Ente Capo Convenzione o di altri Enti previo accordo e nulla-osta del Comandante;
12. Il Comandante può autorizzare l'uso di altri veicoli appartenenti alle Amministrazioni convenzionate per particolari esigenze di servizio;
13. Per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportati, sui veicoli in dotazione, anche altri operatori di vigilanza, quali persone assunte temporaneamente con contratto professionale a termine o che partecipino a titolo gratuito alle operazioni di Servizio. Tutto ciò senza far sorgere diritti di risarcimento a carico delle Amministrazioni Comunali;
14. Ogni veicolo in dotazione al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, dovrà essere dotato di apposito materiale di emergenza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.

Art. 15

Servizio in uniforme ed accessori

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio potrà essere svolta in abiti civili quando esigenze particolari lo richiedano, in momenti eccezionali nei quali la divisa può essere inopportuna, quando la natura del servizio richieda di indossare abiti e fogge particolari.
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare abiti civili, purché venga tenuta sempre pronta l'uniforme per le esigenze di servizio.
4. L'utilizzo degli abiti civili è autorizzato dal Comandante.

Art. 16

Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa sono muniti di tessera di servizio fornita dall'Amministrazione preposta che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma come previsto dal Regolamento della Regione Veneto sulle Uniformi e dotazioni degli operatori appartenenti alla Polizia Locale.
2. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, in servizio esterno, devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
3. La tessera di servizio deve sempre essere mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio è prestato in abito civile.
4. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento sono indicate nel Regolamento vigente della Regione Veneto sulle Uniformi e dotazioni degli operatori appartenenti alla Polizia Locale.

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 17

Natura e finalità generali del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale rientra tra quelli definiti essenziali.
2. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3 al fine di perseguire, nel territorio e nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
3. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e sono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 18

Servizi a bordo di veicoli

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa dispone, anche per ragioni di pronto intervento e di pattugliamento del territorio, compatibilmente con la dotazione organica presente, un servizio automontato ed impartisce le opportune direttive sulle finalità dell'impiego.
2. Tutti gli operatori della P.L. in possesso di patente di servizio rilasciata dalla Prefettura – UTG di Treviso possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto.
3. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I servizi in emergenza con veicoli devono essere espletati, solo in caso di assoluta necessità e secondo le vigenti disposizioni in materia, evitando di creare inutili pericoli per la pubblica incolumità.
5. L'Amministrazione capo convenzione provvede, secondo le iniziative stabilite dalla Legge nazionale o regionale, alla dotazione di patente di servizio a favore del personale della P.L.

Art. 19

Collegamento dei servizi via radio/cellulare

1. I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando o con telefono cellulare.
2. Gli operatori muniti di radio o telefono cellulare di servizio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando. Essi devono dare la loro posizione a richiesta del Comando e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito. Il personale in possesso di attrezzature di comunicazione di servizio è tenuto ad utilizzare detti mezzi per soli scopi strettamente attinenti al lavoro. Eventuali utilizzi immotivati o comunque personali, non autorizzati, possono dare origine a responsabilità perseguibili davanti alle Autorità competenti.
3. Il Comandante ha, comunque, facoltà di impartire disposizioni particolare sull'utilizzo dei mezzi tecnici di collegamento, anche in assenza di personale al Comando, nonché sulle modalità di attivazione del servizio per gli utenti.

Art. 20

Servizi interni

1. I servizi interni, indispensabili ed organizzati in modo da non penalizzare quelli esterni, sono svolti di norma da personale appartenente al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa. Possono essere destinati al servizio interno anche quei dipendenti che abbiano, a parere del Comandante, doti ed attitudini di particolare rilievo riferite ad una determinata mansione anche temporanea. Il Comandante organizza autonomamente, sotto la propria responsabilità, le risorse umane per i servizi interni.
2. I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia. Ai servizi interni può essere assegnato anche personale senza specifiche funzioni di Polizia Locale limitatamente ai servizi che non richiedono la qualifica oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.
3. Ai servizi interni è addetto anche il personale di Polizia Locale dispensato ad effettuare servizi esterni per comprovati motivi di salute, anche temporanea.

Art. 21

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo con ordine, anche verbale, del Responsabile del Servizio o suo facente funzioni, o superiore gerarchico, oppure nei compiti assegnati nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avvenire con effetti risolutivi, l'Operatore deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri Operatori. I posti di controllo devono essere svolti da non meno di due operatori in servizio congiuntamente;
4. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa concorre con le istituzioni, i corpi e gli organi individuati all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. (Codice della Strada) alla rilevazione degli incidenti stradali di cui all'art. 11 comma 1 lettera b) del medesimo decreto;
5. A tutela e a garanzia:
 - a) dei coinvolti negli incidenti stradali, viste le importanti ricadute di carattere risarcitorio se non penali inerenti le responsabilità dei medesimi;
 - b) della sicurezza del personale operante sul luogo del sinistro (considerata l'elevata complessità e rischiosità degli interventi), della sicurezza stradale in generale;
 - c) dell'efficacia dell'attività di rilevazione: dalle operazioni di primo intervento (richieste di soccorso per eventuali feriti, messa in sicurezza e assicurazione del luogo del sinistro) a quelle viabilistiche, dalle misurazioni dei rilievi compresi i rapporti fotografici all'assicurazione di tutte le fonti di prova e rintracciamento nell'immediatezza di eventuali testimoni con l'assunzione delle relative dichiarazioni nonché di quelle dei coinvolti, dalle operazioni di recupero dei mezzi coinvolti con l'intervento di mezzo carro attrezzi all'assunzione di tutti i dati personali dei coinvolti, ecc...;
 - d) tutta l'attività di rilevazione dei sinistri stradali dovrà essere svolta da non meno di due operatori di polizia locale presenti in servizio congiuntamente;
6. I Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi dovranno essere effettuati da non meno di due appartenenti del Servizio di Polizia Locale. In caso di presenza di un solo operatore di P.L., l'intervento potrà essere effettuato solo con l'ausilio di operatori appartenenti alle Forze dell'Ordine, considerata la delicatezza dell'intervento oltre che per garantire la salute e la sicurezza sia del paziente che del personale della Polizia Locale.
7. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di specifici rapporti, l'Operatore deve sempre redigere un rapporto di servizio per interventi dovuti a fatti che lascino conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 22

Ordine di servizio

1. Il Comandante, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente dell'Unione Montana del Grappa o dall'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, indicando per ciascun dipendente: turno ed orario, posto di lavoro, modalità dell'espletamento del servizio. Questi sono assegnati per iscritto, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente; gli ordini di servizio possono contenere anche disposizioni particolari o programmi di lavoro.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio ed anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni.

Art. 23

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Ai sensi della normativa statale e regionale vigente, al fine di far fronte alle esigenze di natura temporanea, gli Operatori di Polizia Locale possono, previo accordo fra le Amministrazioni interessate e dandone comunicazione al Prefetto ove richiesta, svolgere le proprie funzioni presso le Amministrazioni interessate locali diverse da quella di appartenenza. In tale caso operano alle dipendenze dell'Autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economico/assicurativi e previdenziali.
2. Nel caso in cui venga richiesta la temporanea assegnazione del personale di Polizia Locale da parte di altre Amministrazioni al fine di coadiuvare il proprio personale in particolari occasioni quali fiere, servizi stradali o altre mansioni attinenti all'attività propria dell'Operatore di Polizia Locale, l'autorizzazione, subordinata al parere tecnico del Comandante è rilasciata dall'Ente di appartenenza.
3. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni inerenti la circolazione, per manifestazioni o altre esigenze straordinarie;

Art. 24

Efficacia dei servizi

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa è tenuto ad informare periodicamente le Amministrazioni sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate nell'art. 6, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 25

Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale è assegnato al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa con provvedimento della Giunta Comunale di ogni singolo Ente.

Art. 26

Guida dei veicoli ed uso degli strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 18, il Comandante affida agli appartenenti del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Servizio. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.
3. I veicoli muniti di decorazione, secondo il Regolamento Regionale, possono essere condotti solo da operatori della Polizia Locale e nessuna persona vi può salire come passeggero, se non per motivi di polizia giudiziaria o per altri giustificativi ed urgenti motivi.
4. Il Comandante ha facoltà di autorizzare i trasporti in alcuni casi specifici.

Art. 27

Orario di lavoro

1. L'orario del Comandante è strutturato su 36 ore lavorative. Per esigenze lavorative interne, può autonomamente modificare il proprio orario di servizio e quello degli operatori, spostare, anticipare o posticipare il turno di riposo, ovvero, ad inizio settimana può modificare il normale orario di servizio per sé o per gli Operatori, trasmettendo la modifica temporanea all'ufficio personale del Comune di appartenenza e convenzionato.
2. L'orario di lavoro viene concertato dagli Operatori e dal Comandante, nel rispetto del contratto nazionale e degli accordi integrativi, tenuto conto delle esigenze di servizio, previo parere favorevole del Presidente dell'Unione Montana del Grappa.
3. Al personale spetta almeno un giorno di riposo settimanale. I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Comando contemperando, per quanto possibile, le esigenze di servizio con quelle del personale.
4. Tenuto conto della particolarità dei servizi, l'orario dovrà avere una flessibilità funzionale ai servizi da svolgere.
5. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante. Il dipendente che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne comunicazione al Comandante, con largo anticipo, prima dell'orario in cui deve prestare servizio.
6. Gli appartenenti al Servizio devono normalmente essere in uniforme e presenti sul posto, all'orario di inizio del turno, a cui sono demandati per mezzo dell'ordine di servizio.

Art. 28

Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa sono tenuti, per esigenze di servizio (es. portare a compimento un'operazione già iniziata e non procrastinabile o situazioni di emergenza), a

prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato anche in assenza di ordine superiore;

2. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate per necessità di servizio e sono autorizzate dal Comandante.

Art. 29

Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità. Il Comandante, su richiesta del Presidente dell'Unione Montana del Grappa, può sospendere le ferie e i permessi per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 30

Reperibilità degli Operatori

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza/calamità, dichiarate come tali dall'Unione Montana del Grappa, tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi fornendo, ove occorra, la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria nei casi sopra indicati.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 31

Norme generali: diritti e doveri

1. Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento e le disposizioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità di cui al presente Regolamento.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice di Procedura Penale, in merito alla qualifica di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi disponibili al servizio, particolarmente nelle situazioni di calamità di cui al punto n. 30;
3. Agli Operatori è fatto divieto di:
 - a) sostare, in servizio, nei pubblici esercizi, se non per il tempo strettamente necessario e indispensabile;
 - b) evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione;
 - c) evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa;
 - d) occuparsi, anche gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti attinenti al servizio.

Art. 32

Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 15. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nei Regolamenti vigenti.
2. Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio di P.L. deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della persona e degli stessi indumenti indossati. In particolare, durante i servizi di pattuglia, è necessario che gli operatori vestano in modo identico ovvero concordino prima dell'uscita i capi di vestiario da indossare.
3. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo e dell'Amministrazione di appartenenza.
4. Il personale del Corpo deve porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
5. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 33

Rapporti interni al servizio

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio verranno improntati reciprocamente sul rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dell'Amministrazione, dei superiori e dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio degli stessi.

Art. 34

Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, devono mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività corrispondendo alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
2. L'appartenente al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa deve sempre salutare la persona che lo interpella a cui si rivolge e quando richiesto deve fornire il proprio nome o comunque il proprio numero di matricola. Quando opera in abiti civili deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
3. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi o con altre persone, né intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 35

Saluto

1. Il saluto, in forma militare, è dovuto verso i cittadini e le Autorità in genere, da tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa. E' altresì obbligatorio verso:
 - la bandiera nazionale;
 - il Gonfalone dei Comuni ed a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valor militare;
 - i simboli religiosi in manifestazioni ufficiali;
 - i trasporti funebri in transito;
 - le massime Autorità dello Stato italiano ed esteri;
 - i Sindaci ed i Prefetti;
 - le Autorità civili, giudiziarie, militari, religiose, regionali, provinciali e comunali;
2. Il saluto si effettua portando la mano destra disposta a taglio alla visiera, in posizione obliqua verso il viso con la forma analoga a quell'utilizzata nell'Esercito Italiano;
3. Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCENZE E PROVVIDENZE

Art. 36

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento disciplinare dell'Unione Montana del Grappa, in conformità alle norme previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 37

Casi di assenza dal Servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale, che deve pervenire anche per giustificato ritardo possibilmente, anche mediante comunicazione telefonica, con largo anticipo, prima dell'ora di inizio del servizio in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro;
2. In caso di assenza del Comandante detto avviso potrà essere reso verso colleghi presenti presso il Comando che annoteranno la comunicazione ricevuta;
3. All'ufficio personale da cui dipende l'operatore assente deve esserne data immediata comunicazione o comunque appena possibile.

Art. 38

Accertamenti sanitari

1. Nei casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa possono essere esclusi per il tempo necessario al recupero dell'efficienza da determinate attività, a seguito di comprovata certificazione medica motivata.
2. Nei casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa vengono impegnati in servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato di salute solo nel caso in cui le infermità sono dipendenti da cause di servizio. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dalla Legge o dal Regolamento del personale.

Art. 39

Riconoscimenti particolari per gli Operatori

1. Il Comandante segnala al Presidente dell'Unione Montana i nominativi dei dipendenti che si sono distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza;
2. Il Comandante, il Presidente dell'Unione Montana e il Consiglio dell'Unione Montana adottano rispettivamente provvedimenti di elogio, encomio o encomio solenne a seconda della rilevanza delle azioni intraprese (encomio solenne per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo).

Art. 40

Trattamento economico e copertura assicurativa

1. Il trattamento economico corrisposto al personale appartenente alla Polizia Locale è conforme alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni/Autonomie Locali e ai contratti decentrati.
2. Sono da attribuire al personale del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa le indennità relative alla turnazione, se garantita, al rischio, se contemplato, inerente al porto dell'arma da fuoco e ad ogni altra che possa derivare da particolari servizi o reperibilità offerti dallo stesso operatore.
3. L'assistenza legale in sede processuale al personale appartenente al Servizio di Polizia Locale nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti normative contrattuali è garantita dall'Ente di appartenenza. Il personale usufruisce, altresì, dell'assicurazione da responsabilità civile verso terzi, stipulata dall'Amministrazione dell'Ente da cui dipende, nello svolgimento delle attività connesse al servizio cui sono assegnati.

TITOLO IX

ARMAMENTO

Art. 41

Generalità

1. Il presente titolo, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale per la parte di competenza comunale, in conformità anche a quanto stabilito dall'art. 17 della Legge Regionale del Veneto 19.12.2003, n. 41 e successivi provvedimenti, con cui è stata fissata la disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

Art. 42

Armi in dotazione

1. L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti della Legge-quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987, è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono costituite da pistole semiautomatiche nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.
3. Per i soli servizi di polizia zoofila, la Polizia Locale può essere dotata di una arma lunga comune da sparo.

Art. 43

Assegnazione dell'arma

1. Le armi di cui al precedente art. 42 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.
3. L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 46, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
4. L'assegnazione dell'arma al personale per i servizi di cui al 1° e 2° comma del successivo articolo 44 è fatta in via continuativa. Il porto dell'arma senza licenza è consentito solamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'Unione Montana e nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente dell'Unione Montana. I provvedimenti di gestione delle armi conseguenti sono disposti dal Comandante, il quale provvede annualmente alla sua conferma, previo superamento del corso annuale di idoneità al maneggio delle armi da svolgersi presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale. Il Comandante può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti che svolgono particolari servizi o necessitano di ulteriore addestramento.
5. Al personale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.
6. L'assegnazione dell'arma al personale per i servizi di cui al 3° comma del successivo articolo 44 e per quelli di cui all'art. 45 è fatta di volta in volta, su disposizione del Comandante. L'arma così assegnata è prelevata all'inizio del servizio presso il consegnatario di cui all'art. 46 ed allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

7. L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario di cui all'art. 46 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.
8. L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante o del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuro-psichiche.

Art. 44

Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

1. I seguenti servizi di Polizia Locale vanno svolti in via continuativa con arma:
 - servizi esterni di vigilanza di controllo del territorio e di pattuglia;
 - servizi notturni e di pronto intervento;
 - servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, della sede del Corpo e dell'armeria;
 - servizio cassa;
 - servizi di scorta in genere.
2. Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.
3. Al personale destinato occasionalmente ai servizi in questione l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

Art. 45

Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

1. I seguenti servizi di Polizia Locale sono svolti occasionalmente con arma:
 - servizio di scorta al Gonfalone Comunale, bandiere e labari;
 - servizi connessi con elezioni e referendum;
 - servizi di vigilanza a sedi pubbliche diverse dalla casa comunale;
 - servizi di Polizia Zoofila.
2. Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, qualora non assegnatario di arma in via continuativa, l'arma è assegnata per la durata del servizio.

Art. 46

Istituzione dell'armeria

1. Nei locali del Comando, è istituita l'armeria della Polizia Locale, in apposito locale od altro luogo consentito dalle disposizioni in vigore, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

Art. 47

Obblighi dell'assegnatario

1. Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti, osservando in particolare le modalità di cui all'art. 45 del Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, emanato con Decreto 4 marzo 1987, n. 145, dal Ministero dell'Interno, che così dispone:

- a) Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- b) Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
- c) Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.”

2. Inoltre deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassetti o armadietti nei locali del comando;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno disposte dal Comando o dall'Amministrazione;
- giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.

Art. 48

Deposito temporaneo dell'arma assegnata

1. Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente l'arma presso l'armeria, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro. Inoltre, alla fine del turno di servizio, anziché portarla a casa, può depositare temporaneamente l'arma presso l'armeria, per riprenderla all'inizio del turno successivo. Di tale modalità dovrà esserci agli atti una presa d'atto da parte del Comandante.

Art. 49

Rinvio a norme di legge e di regolamento

2. Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa associato, la normativa prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente di appartenenza, nonché del suo piano anticorruzione approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 51

Rinvio a disposizioni generali

1. La normativa contenuta nel presente Regolamento, quando disciplina materie riservate alla Contrattazione Nazionale o a quella decentrata, deve essere attuata nel rispetto delle stesse Previa concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e con la R.S.U. di ogni singolo Ente.

Art. 52

Gestione associata del Servizio di Polizia Locale

1. La Regione Veneto promuove ed incentiva la gestione associata del Servizio di Polizia Locale al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio comunale.
2. Gli Operatori di Polizia Locale dei singoli Enti che aderiscono al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione con le modalità previste dall'accordo intercorso fra gli Enti stessi.
3. Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Presidente dell'Unione Montana del Grappa e operativamente dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa. Svolgono nel territorio di competenza i compiti per il raggiungimento degli obiettivi delle Amministrazioni stabiliti, di concerto, con gli altri Sindaci nella Conferenza dei Sindaci.

Art. 53

Disposizioni in materia di Privacy

1. Al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa associato si applica la normativa ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), relativamente ai principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici per scopi istituzionali.
2. L'ambito di trattamento dei dati consentito concerne la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione delle attività di trattamento, necessari per adempiere alle funzioni istituzionali proprie della Polizia Locale.
3. I dati saranno raccolti presso la sede del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa per le finalità istituzionalmente riconosciute dall'atto di ratifica della convenzione.
4. Viene individuato quale Responsabile del trattamento dei dati il Comandante della Polizia Locale il quale, a sua volta, potrà individuare, nell'ambito del personale da esso dipendente, gli incaricati al trattamento dei dati. Potrà altresì individuare gli incaricati al trattamento esterno dei dati.

Art. 54

Controversie

1. In caso di questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione, nonché di ogni altra controversia riguardanti il presente Regolamento e la Convenzione del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, viene individuato quale organo deputato alla risoluzione di tali controversie, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al Servizio.

Art. 55

Applicazione

1. Il presente regolamento annulla i Regolamenti comunali di ogni singolo Ente convenzionato e sostituisce quanto altro precedentemente pubblicato in materia. Il Regolamento entra in vigore dopo la sua esecutività prevista per Legge ed è trasmesso al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e per il Suo tramite al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11 della L. 07 marzo 1986 n. 65.